

STATUTO

della

Associazione ART'È BAMBINI

1. Ragione sociale

Sotto la ragione sociale **Associazione ART'È BAMBINI** è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS.

2. Scopo

Scopo dell'Associazione è:

promuovere lo sviluppo della sfera creativa di bambini e ragazzi, favorendo e sostenendo spazi idonei alla loro crescita individuale e sociale, in particolare costituendo il Centro extrascolastico Camalù di Giubiasco e futuri altri Centri analoghi indipendenti o ad esso legati, allo scopo di accogliere bambini principalmente dai 3 ai 12 anni in orario extrascolastico, e di assicurare loro un ambiente sicuro, stimolante e gratificante per una crescita serena attraverso attività ricreative ed educative;

fornire servizi di supporto ai genitori che intendono conciliare al meglio la famiglia con gli impegni professionali o di studio; in particolare, ma non esclusivamente, alle famiglie del Bellinzonese e dell'alto Ticino;

assicurare la gestione economica dei Centri, supportarli nella ricerca di mezzi e fondi per la formazione del personale educativo e contribuire al mantenimento dei criteri di qualità delle attività svolte;

collaborare con altri enti e associazioni aventi scopi analoghi per creare sinergie sul territorio.

3.Sede

L'Associazione ha sede a **Bellinzona** (Canton Ticino, Confederazione Svizzera).

Il Comitato fissa il recapito dell'Associazione alla sede sociale

4.Soci

Possono diventare soci tutte le persone fisiche o giuridiche che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e sono pronti a contribuire al loro perseguimento.

Le richieste di adesione sono da inoltrare per scritto al presidente. Sull'ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea.

Ogni socio versa un contributo annuale, fissato dall'Assemblea Generale, che può rinunciare a percepirlo.

L'appartenenza all'Associazione termina:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

5. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC)

Per il perseguimento della finalità, l'Associazione si finanzia grazie ai contributi dei soci, a rette, a sovvenzioni da enti pubblici e privati, a donazioni spontanee e con il ricavato delle sue attività.

6. Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione.

È esclusa la responsabilità personale dei soci.

7. Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Ufficio di revisione (facoltativo)

8. L'Assemblea Generale

L'Assemblea generale si compone dei membri dell'Associazione.

9. Competenze dell'Assemblea

- Nomina il Comitato
- Approva e modifica gli statuti
- Fissa i metodi di finanziamento
- Approva i conti annuali
- Approva il programma di attività
- Nomina dei membri dell'Associazione, su proposta del Comitato.

10. Convocazione dell'Assemblea generale

Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/3 dei soci. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona con diritto di voto. Le decisioni avvengono a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente.

11. Comitato

Il Comitato si compone di un minimo di tre membri. Il Comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell'Associazione. La designazione del presidente e del vicepresidente avviene al suo interno.

Il Comitato delibera alla presenza della maggioranza dei suoi membri; le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti. Le attività di segretario e di cassiere possono essere assunte da persone esterne al Comitato.

La durata del mandato è biennale con possibilità di rielezione illimitata.

Il Comitato propone all'Assemblea la nomina dei membri e decide l'espulsione e la radiazione dei soci, senza necessità di indicare i motivi.

Il Comitato è responsabile della pianificazione, gestione e organizzazione dell'Associazione.

12. Ufficio di revisione

L'Assemblea generale nomina l'Ufficio di revisione nei casi in cui ciò è necessario per legge.

L'Associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un Ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:

1. somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
2. cifra d'affari di 20 milioni di franchi;
3. 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.

Se tali criteri non sono adempiuti, l'Associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un Ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'Ufficio di revisione nell'ambito della società anonima si applicano per analogia.

Negli altri casi, gli statuti e l'Assemblea generale possono disciplinare liberamente la revisione.

In particolare l'Assemblea generale può rinunciare con voto unanime alla nomina di un Ufficio di revisione quando non siano dati i presupposti per una revisione obbligatoria.

13. Presupposti per l'Ufficio di revisione

Quale Ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone.

L'organo di revisione deve avere in Svizzera il suo domicilio, la sua sede o una succursale iscritta a Registro di commercio. Quando l'Associazione ha più organi di revisione, almeno uno di questi deve soddisfare tali esigenze.

Se l'Associazione è tenuta alla revisione ordinaria, l'Assemblea generale deve eleggere un perito revisore abilitato giusta la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 16 dicembre 2005.

Se l'Associazione è soggetta ad una revisione limitata, l'Assemblea dei soci deve designare quale Ufficio di revisione un revisore abilitato secondo le disposizioni della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori. Rimane riservata la possibilità di rinunciare alla nomina di un Ufficio di revisione ai sensi di statuto e legge.

L'Ufficio di revisione deve essere indipendente ai sensi dell'art. 69b cpv. 3 CCS in relazione con gli art. 728 e 729 CO.

L'Ufficio di revisione è nominato per il periodo di un esercizio annuale. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

L'Assemblea generale può revocare l'Ufficio di revisione in qualsiasi momento e con effetto immediato.

14. Responsabilità e rappresentanza

Il Comitato rappresenta l'Associazione.

Il Comitato stabilisce al suo interno i diritti di rappresentanza e firma.

È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato direttivo, dei singoli membri e dei soci.

15. Periodo di gestione

L'anno amministrativo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2016.

16. Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea a maggioranza del 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto all'Associazione Vela bianca a condizione che la stessa sia al beneficio dell'esenzione fiscale.

In caso di mancato adempimento di detta condizione o di suo preventivo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione avente scopi analoghi, al beneficio dell'esenzione fiscale.

17. Norme suppletorie

Per quanto non previsto al presente statuto fanno stato le norme del CCS.

18. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore in data odierna con la sottoscrizione dei soci fondatori.

Bellinzona, 15 dicembre 2015

Statuto approvato in occasione dell'assemblea generale ordinaria di costituzione dell'Associazione, avvenuta a Bellinzona il 10 dicembre 2015, e modificato in occasione dell'assemblea generale ordinaria dei soci del 28 marzo 2017 a Giubiasco (ora Bellinzona).